

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 92

Adunanza 19 giugno 2020

L'anno duemilaventi il giorno 19 del mese di giugno alle ore 10:30 in il Castello di Grinzane Cavour, via Castello, 5 - Grinzane Cavour - nella Sala delle Maschere, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Luigi Genesis ICARDI, Fabrizio RICCA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori ICARDI, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 5 - 1531

OGGETTO:

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualita' 2020 (art. 11, L. n. 431/1998 s.m.i.); definizione dei criteri di ripartizione delle risorse ai Comuni della Regione Piemonte e dei requisiti per l'accesso ai contributi.

A relazione dell' Assessore CAUCINO:

Premesso che:

l'art. 11 della legge n. 431/1998 e s.m.i. ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, e:

- al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione;
- al comma 7 ha stabilito che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;

I requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate sono stabiliti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

relativamente al periodo dal 2015 al 2018 la misura non è stata rifinanziata a livello nazionale, e la Regione Piemonte dal 2016 al 2018, ha stanziato risorse proprie da destinare al solo finanziamento delle Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo) in applicazione dell'art. 11, comma 3, legge 431/1998 (da ultimo con DGR n. 5-686 del 17/12/2019);

a partire dall'esercizio 2019 sono stati riattivati i finanziamenti statali ed è stata approvata la DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accesso e i criteri di

ripartizione delle risorse anno 2019 (complessivamente pari a euro 3.635.106,57) in applicazione dei seguenti decreti attuativi:

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. del 17/07/2019 serie generale n. 166;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 14/09/2019, serie generale n. 216.

Considerato che:

l'art. 1, comma 21, della Legge n. 205/2017 stabilisce che le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

con L. 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" all'art. 65, commi 2-ter e 2-quater è stabilita l'anticipazione del riparto e trasferimento delle risorse ordinarie dei Fondi L. 431/1978 e FIMI già previste per il 2020 ed è stato previsto che le Regioni attribuiscono ai Comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della Legge n. 205/2017, con procedura di urgenza;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 7/2/2020 serie generale n. 31, sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2019 del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (FIMI), che per la Regione Piemonte ammontano a euro 4.418.352,53 finora non oggetto di programmazione regionale, trasferite alla Regione Piemonte, (già iscritte con D.G.R. 26-1305 del 30/04/2020 negli stanziamenti di competenza e cassa dell'annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo di spesa 153734 della MS 08 PR 0802);

con parere ministeriale della Direzione Generale per la condizione abitativa, Divisione 4, Prot. n. 5165 del 14 maggio 2020, su richiesta del coordinamento tecnico tra le Regioni, è stata confermata la possibilità di utilizzare per il 2020 in forma coordinata le risorse del FIMI annualità 2019 unitamente a quelle del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2020 in applicazione dell'art. 1, commi 21 e 22 della Legge n. 205/2017;

con nota ministeriale della Direzione Generale per la condizione abitativa, Divisione 4, Prot. n. 5588 del 22 maggio 2020, è stata data comunicazione del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse relative all'annualità 2020 del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (FIMI), che per la Regione Piemonte ammontano a euro 910.506,49;

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 maggio 2020, è stato effettuato il riparto delle disponibilità 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che per la Regione Piemonte ammontano a euro 4.655.254,22, e tale importo è stato trasferito alla Regione Piemonte, quietanza n. 18082 del 22 maggio 2020 (in fase di iscrizione negli stanziamenti di competenza e cassa dell'annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo di spesa 154424 della MS 08 PR 0802);

con D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" all'art. 29, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.

Preso atto che:

le risorse utilizzabili nell'annualità 2020 per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono riepilogate nella seguente tabella:

MISURA	LEGGE DI FINANZIAMENTO	DECRETO RIPARTIZIONE	IMPORTO EROGATO A REGIONE PIEMONTE (euro)
FIMI (DL. 102/2013) Annualità 2019	L. 80/2014, art. 1, co. 2	DM 23.12.2019	4.418.352,53
Fondo L. 431/1998 Annualità 2020	L. 205/2017 a rt. 1, co. 20 e L. 160/2019, art. 1, co. 234	DM 6.5.2020	4.655.254,22
TOT. RISORSE disponibili			9.073.606,75
FIMI (DL. 102/2013) Annualità 2020	L. 80/2014, art. 1, co. 2	In fase di adozione	910.506,49
Fondo L. 431/1998 Annualità 2020	DL. 34/2020, art.	Iter in corso	In fase di quantificazione
		TOT. RISORSE ulteriori	In fase di definizione

Ritenuto:

strategico non distogliere le risorse disponibili dagli interventi strutturali a sostegno delle fasce più deboli delle popolazione piemontese, al fine di ridurre il disagio abitativo, intensificato dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

necessario, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 21, della legge 205/2017, utilizzare le risorse oggetto di ripartizione per l'annualità 2020 a valere sul Fondo sostegno locazione ottimizzandone l'efficienza, in forma coordinata con le risorse del FIMI 2019 e 2020 al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nella realtà locale della Regione Piemonte;

opportuno adottare un criterio di riparto utilizzabile anche per le ripartizioni da effettuare ai Comuni in relazione alle successive assegnazioni alla Regione Piemonte di risorse finanziarie statali richiamate nella tabella sopra riportata, considerato che a breve saranno ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ulteriori risorse, quali:

- le disponibilità del Fondo inquilini morosi incolpevoli (FIMI) anno 2020 pari a euro 910.506,49, da destinare alla riduzione del disagio abitativo secondo quanto sopra indicato;
- le risorse di cui all'art. 29 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (ad incremento delle risorse del Fondo sostegno locazione anno 2020, pari a complessivi euro 140 milioni, ancora da ripartire tra le Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Considerato che:

per l'edizione 2020 risultano ad oggi immediatamente utilizzabili euro 9.073.606,75;

risulta necessario procedere in via di urgenza, come disposto dal decreto sopracitato a ripartire e assegnare ai Comuni della Regione Piemonte le risorse sopra indicate inerenti i contributi per il parziale ristoro del canone corrisposto dai conduttori di alloggi privati nell'anno 2020;

è opportuno stabilire requisiti di accesso al Fondo 2020 in continuità con quelli individuati per il Fondo 2019 con la già richiamata DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020, apportando alcune modifiche in considerazione delle maggiori risorse disponibili, ripristinando i valori di soglia stabiliti con DM 7 giugno 1999, secondo quanto segue:

a) fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;

b) fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 superiore a euro 13.338,26 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento;

per la fascia b inoltre il valore ISEE non può essere superiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per accesso all'edilizia sociale, come stabilito dalla Regione Piemonte con D.D. n. 1457 del 25 ottobre 2019);

in applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del succitato DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla lett. b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

La misura di sostegno è rivolta potenzialmente a tutti i cittadini della Regione Piemonte ed è pertanto necessario avvalersi della rete di Comuni capofila per agevolare la possibilità di accesso a tutti i richiedenti, con le modalità già stabilite con D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020.

La misura è adottata in via di urgenza e pertanto si conferma il criterio di ripartizione delle risorse secondo il meccanismo proporzionale stabilito con la D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020, prendendo a riferimento i dati di fabbisogno raccolti con l'ultima edizione del Fondo sostegno locazione (DGR n. 36-1750 del 13 luglio 2015) conclusa con la determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizia Sociale n. 1064 del 24/12/2015 di ripartizione definitiva delle risorse; si conferma quanto già stabilito con D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 in ordine al criterio relativo alle tempistiche di erogazione delle risorse, consistente nel ripartire integralmente le risorse attribuite a ciascun Comune capofila prima dell'apertura dei bandi.

Allo scopo di agevolare i Comuni nella effettuazione dell'istruttoria e nel calcolo del contributo spettante ai soggetti che ne hanno diritto, nonché per la comunicazione alla Regione dei dati, è confermato quanto già previsto dalla D.G.R. n. 6-1164 già citata circa l'aggiornamento della procedura fornita dal CSI tramite l'applicativo informatico EPICO già in uso presso la Regione Piemonte per la gestione delle altre misure di sostegno alla locazione ASLo e FIMI, l'applicativo dovrà semplificare la gestione in contemporanea delle edizioni 2019 e 2020 dei bandi; si demanda a successivo provvedimento deliberativo la quantificazione e copertura della spesa relativa.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, tutti gli aspetti attuativi e gestionali conseguenti al presente provvedimento.

Vista la L.R. n. 6 del 24 gennaio 2000 (*Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*), che all'art. 1 bis prevede che la Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione e per la ripartizione delle risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.

Vista la L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 (*Bilancio di previsione 2020-2022*).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene di stabilire la programmazione delle risorse nonché il criterio di ripartizione delle risorse ai Comuni utilizzando in forma coordinata le risorse 2020 del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (euro 4.655.254,22) e le risorse del FIMI 2019 (euro 4.418.352,53), per un totale di euro 9.073.606,75 ad oggi già ripartite

e trasferite dal competente Ministero, nonché quelle che saranno oggetto di successivi decreti di riparto relativamente al FIMI 2020 (euro 910.506,49 e all'integrazione del Fondo disposta dall'art. 29 del D.L. n. 34/2020, approvando i criteri di ripartizione e i requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di stabilire la programmazione e ripartizione delle risorse per il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2020, come segue:

a) le risorse statali ripartite e trasferite con Decreto Ministeriale del 6 maggio 2020 pari a euro 4.655.254,22 (in fase di iscrizione negli stanziamenti di competenza e cassa dell'annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo di spesa 154424 della MS 08 PR 0802) sono ripartite in proporzione all'importo attribuito con la ripartizione definitiva 2015 effettuata con D.D. n. 1064 del 24/12/2015, a ciascuno dei Comuni capofila come individuati con le procedure di cui alla D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020;

b) le risorse statali ripartite e trasferite con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2019 pari a euro 4.418.352,53 (risorse FIMI annualità 2019) (già iscritte con D.G.R. 26-1305 del 30/04/2020 negli stanziamenti di competenza e cassa dell'annualità 2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul capitolo di spesa 153734 della MS 08 PR 0802) sono utilizzate con l'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo da parte dei Comuni, in forma coordinata con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2020 e sono ripartite con le stesse modalità di cui al precedente punto a);

c) le risorse FIMI 2020 pari a euro 910.506,49 e quelle di cui all'art. 29 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, oggetto di prossima ripartizione da parte del MIT alla Regione, saranno ripartite dalla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo ai Comuni capofila come individuati con le procedure di cui alla D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020, sempre secondo il criterio di cui al precedente punto a);

2. di confermare quanto già stabilito con D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 in ordine al criterio relativo alle tempistiche di erogazione delle risorse, consistente nel ripartire integralmente le risorse attribuite a ciascun Comune capofila prima dell'apertura dei bandi, per le finalità in premessa indicate;

3. di richiamare i criteri e le procedure stabiliti dalla D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020, in ordine alla individuazione dei Comuni Capofila;

4. di approvare i requisiti per l'accesso al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2020 di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di demandare alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, tutti gli aspetti attuativi e gestionali conseguenti al presente provvedimento;

6. di confermare quanto già previsto dalla D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020, demandando a successivo provvedimento deliberativo la quantificazione e copertura della spesa per

l'aggiornamento della procedura informatica elaborata dal CSI tramite l'applicativo informatico EPICO;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8. di dare informazione della presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta Regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 19 giugno 2020.

cr/

**REQUISITI PER L'ACCESSO
AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNO 2020 E MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE.**

FINALITA'

Il Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

AMBITI TERRITORIALI DEI BANDI

I bandi per l'accesso al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020 sono gestiti dai Comuni capofila, in coordinamento con i Comuni del proprio ambito territoriale.

Gli ambiti territoriali, in applicazione dei criteri già stabiliti con DGR n. 29-516 del 3/11/2014, e qui richiamati, ovvero:

- Comuni ad alta tensione abitativa,
 - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
 - altri Comuni che saranno previsti dalla Struttura regionale competente, tenendo presente l'eterogeneità del territorio regionale,
- sono quelli già definiti con determinazione dirigenziale n. 610 del 11/11/2014 per le edizioni 2014 e 2015 del Fondo sostegno locazione,

E' demandata alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, la eventuale estensione del numero dei Comuni capofila per una ottimale gestione istruttoria delle istanze presentate, sempre nel limite delle risorse generali ripartite, che verranno opportunamente frazionate in proporzione all'importo attribuito con la ripartizione definitiva 2015.

TEMPI di adozione DEI BANDI

I Comuni capofila adottano apposito bando e garantiscono la possibilità di presentazione delle domande dal 1 settembre al 30 settembre 2020.

I Comuni capofila adottano un bando relativo sia all'annualità 2020 (come disciplinata dal presente provvedimento) sia all'annualità 2019 (come disciplinata dalla DGR n. n. 6-1164 del 27 marzo 2020).

RISORSE 2020

A) Le risorse disponibili immediatamente per il Fondo sostegno locazione anno 2020 ammontano a euro 9.073.606,75, e sono state già oggetto di ripartizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (euro 4.655.254,22 Fondo sostegno locazione annualità 2020, DM 6 maggio 2020; euro 4.418.352,53 FIMI 2019, DM 23 dicembre 2019);

B) Le risorse inerenti l'annualità 2020 del FIMI, oggetto di prossimo riparto con apposito decreto ministeriale, saranno utilizzate ad incremento delle risorse di cui al precedente punto A), al fine di un ottimale utilizzo coordinato delle risorse finanziarie;

C) Le risorse di cui all'articolo 29 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, destinate all'incremento del Fondo sostegno alla locazione ex art. 11 legge 431/98 annualità 2020, oggetto di prossimo riparto con apposito decreto ministeriale, saranno altresì utilizzate ad incremento delle risorse di cui al precedente punto A).

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 2020

Le risorse di cui al punto A) sono ripartite tra i Comuni capofila con determinazione dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo in proporzione alle risorse totali attribuite a ciascun Comune con il riparto definitivo del Fondo sostegno locazione 2015 (DD n. 1044 del 24 dicembre 2015), secondo l'ultimo fabbisogno disponibile.

Sulla base delle risorse attribuite dalla Regione è compito di ciascun Comune capofila, ultimate le istruttorie, effettuare la ripartizione delle risorse ai richiedenti in misura proporzionale all'effettivo fabbisogno riscontrato.

Le risorse di cui ai punti B) e C) saranno ripartite tra i Comuni Capofila con determinazione dirigenziale, dalla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, successivamente alla emanazione dei decreti ministeriali, nel rispetto del medesimo criterio proporzionale di cui al punto A).

La rendicontazione della gestione di tutte le risorse avviene secondo le modalità da definirsi con successive Indicazioni fornite con apposito provvedimento dal Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Il fabbisogno rilevato con i bandi 2020 sarà utilizzato per la comunicazione dei dati al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista delle successive ripartizioni delle risorse statali nonché per finalità di studio e analisi a supporto delle future programmazioni.

CRITERI DI ACCESSO AL FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2020

Possono accedere i nuclei familiari come risultanti dall'Attestazione ISEE 2020, residenti in Piemonte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (1° settembre 2020):

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2020 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;

d.1) fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;

d.2) fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito con D.D. della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, n. 1457 del 25 ottobre 2019);

in applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) (lettera d2) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

e) canone annuale di locazione 2020, come risultante dal contratto regolarmente registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00;

f) incidenza del canone di locazione relativo al 2020, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020:

superiore al 14% (fascia a) ;

superiore al 24 % (fascia b).

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, può avvenire previa acquisizione di dichiarazione delle fonti di sostentamento del nucleo familiare e relativa verifica da parte del Comune.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2020:

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2020;

5) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;

6) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;

- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;

- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

COFINANZIAMENTI COMUNALI

I Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione disciplinato dal presente atto.

Qualora siano stanziati risorse proprie, i Comuni possono attuare politiche sociali integrative, eventualmente anche rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento.

Le risorse in cofinanziamento devono essere comunicate alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo secondo quanto previsto nelle Indicazioni operative fornite dal medesimo con apposito provvedimento.